CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 6 novembre 2026, n. 97

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2027 - 2029

D'iniziativa della **Giunta provinciale** su proposta del presidente **Maurizio Fugatti**

Presentato **il 6 novembre 2026**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 7 novembre 2026, n. 97

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2027 - 2029

Art. 1
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2027 - 2029, allegati a questa legge, sono approvati:

a) per l'esercizio finanziario 2027 in termini di competenza in 8.544.411.565,48 euro e in termini di cassa in 9.415.870.000 euro;
b) per l'esercizio finanziario 2028 in termini di competenza in 6.889.279.998,04 euro;
c) per l'esercizio finanziario 2029 in termini di competenza in 6.262.253.276,53 euro.

2. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2
Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

1. Per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale è autorizzato per il periodo 2027 - 2029 il ricorso all'indebitamento per complessivi 685,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 94,7 milioni di euro per l'anno 2028 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici), commi da 16 a 21 ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2027 - 2029 è definita in 685,3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 94,7 milioni di euro per l'anno 2028.

2. L'indebitamento previsto dal comma 1 può essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trent'anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 4 per cento.

3. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 1 decorre dal 1° gennaio 2028 con riferimento all'anno 2027 e dal 1° gennaio 2029 con riferimento all'anno 2028. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2028 in 27.024.000 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 12.219.000 euro per quanto riguarda la quota capitale, e per l'anno 2029 in 30.269.000 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 14.397.000 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per gli anni 2028 e successivi, di appositi stanziamenti sulla missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi, e sul programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per

quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

4. L'articolo 9 (Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale) della legge provinciale 7 agosto 2026, n. 6 è abrogato.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.